

STATUTO SOCIALE

CLUB DEI CIRCOLI SPORTIVI STORICI

Denominazione

E' costituita in Roma la associazione consortile senza scopo di lucro denominata "Club dei Circoli Sportivi Storici", con sede in 00186 Roma, Lungotevere in Augusta n. 28.

Articolo 2

Associati

Fanno parte del "Club dei Circoli Sportivi Storici", come soci fondatori i Circoli CC Aniene, CT Eur, CC Lazio, TC Parioli, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Tirrenia Todaro, che sono titolari del nome , marchio e logo del Club, e come soci aderenti i Circoli: Roma Polo Club, Sporting Club Eur e Circolo Magistrati Corte dei Conti oltre a altri Circoli costituiti in Società o Associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, che siano affiliati alle Federazioni nazionali sportive, che abbiano ottenuto il riconoscimento del CONI, che vantino una tradizione sportiva ultratrentennale e che siano stati ammessi dal Comitato dei soci fondatori.

Articolo 3

Oggetto

Ferma restando l'assoluta autonomia dei singoli associati, ed in armonia con i rispettivi statuti, l'Associazione si propone di svolgere, nell'interesse e per conto dei singoli associati che aderiscano alle singole iniziative, le attività consultive, organizzative, attuative comunque connesse con l'attività sportiva dilettantistica nell'ottica della diffusione e sviluppo dei valori fondamentali dello sport e dell'associazionismo sportivo.

In particolare potrà assumere la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli associati con particolare riferimento ai rapporti con le istituzioni sportive e non; favorire e sostenere la cooperazione e la sinergia tra/e degli associati,

promuovere intese, rapporti ed accordi con organismi nazionali ed internazionali che si propongono le stesse finalità; svolgere, se richiesta, funzione di gruppo d'acquisto ed ogni altra attività nell'interesse e in favore degli associati.

Articolo 4

Ammissione e esclusione

L'ammissione alla Associazione avviene per domanda.

L'accettazione della domanda è decisa dall'Assemblea dei soci, previo parere del Comitato dei soci fondatori.

L'ammissione alla Associazione è subordinata alla sussistenza in capo al richiedente delle stesse caratteristiche dei Circoli fondatori come sopra individuati e comporta l'obbligo per l'associato di osservare il presente statuto e gli emanandi regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell'Associazione, nell'ambito degli scopi della stessa. E' previsto per i nuovi Associati un periodo di partecipazione prima dell'ammissione di almeno dodici mesi.

La partecipazione alla Associazione diviene effettiva, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, decorso n. 1 anno dalla data di ammissione.

La qualità di associato si perde e con essa tutte le eventuali cariche ricoperte da soci, designati o esponenti dello stesso Circolo:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per esclusione.
- d) per ripetuta inosservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti.

Le dimissioni devono essere notificate al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato, salvo l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno in cui le dimissioni sono state presentate.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione

non hanno alcun diritto sul fondo comune. L'associato o il suo socio che sia inadempiente agli obblighi sociali è soggetto nei casi di particolare gravità dell'infrazione ai provvedimenti sanzionatori ed eventualmente di esclusione. L'adozione del provvedimento spetta alla Consulta dei Presidenti, previa contestazione e convocazione dell'interessato o del legale rappresentante del Circolo.

Articolo 5

Domanda e quota

All'atto dell'accettazione della domanda di ammissione alla Associazione è dovuta dall'associato la tassa di iscrizione e la quota annuale, anche pro-rata, nella misura stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo .

Articolo 6

Organi

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- la Consulta dei Presidenti
- il Comitato dei soci fondatori
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite.

Articolo 7

Assemblea degli Associati

All'Assemblea prendono parte tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative tramite loro rappresentanti muniti di delega scritta; a

ciascun associato spetta un voto. La convocazione viene fatta con lettera, fax, e-mail o mezzo equipollente contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni di Assemblea è necessaria la partecipazione in prima convocazione di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea si riunisce, presso la sede o altro luogo, in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati o dei membri della Consulta dei Presidenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Segretario Generale, e delibera a maggioranza dei voti presenti in assemblea.

L'assemblea:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto all'art. 10 e, all'interno dello stesso, il Segretario generale ;
- nomina il Tesoriere
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- formula le direttive dell'azione associativa;
- delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno;
- determina anno per anno l'importo delle quote di iscrizione per i nuovi iscritti e delle quote annuali degli associati;

Per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria e relative alle modifiche statutarie, a spese straordinarie e allo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza dei due terzi degli associati.

Articolo 8

Consulta dei Presidenti

I Presidenti dei Circoli associati ed il Presidente dell'Associazione in carica costituiscono la Consulta dei Presidenti; essi nominano i Componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'articolo 10, il Presidente e il Vicepresidente del Club, che durano in carica quattro anni salvo contraria determinazione della Consulta e, comunque, fino alla nomina del successore.

La Consulta dei Presidenti ha compiti consultivi e propositivi sulle tematiche di interesse della Associazione e provvede in particolare:

- a sottoporre all'Assemblea le modifiche dello statuto
- ad approvare regolamenti interni predisposti da Consiglio Direttivo;
- a deliberare i provvedimenti di esclusione.

La Consulta dei Presidenti si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vicepresidente.

La cessazione o decadenza dall'incarico di Presidente del Circolo comporta la decadenza dalla Consulta e dalle relative cariche all'atto del subentro del nuovo Presidente nelle stesse, salvo contraria determinazione della Consulta.

Alle riunioni della Consulta dei Presidenti partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale e, in sostituzione eventuale del Presidente del proprio Circolo, il rispettivo componente del Consiglio Direttivo.

Potranno essere previste riunioni congiunte con la partecipazione del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Soci Fondatori.

Articolo 9

Comitato dei Soci Fondatori

I soci fondatori, attraverso propri rappresentanti, costituiscono il Comitato dei soci fondatori e nominano al loro interno un Coordinatore, cui è demandato di convocare e presiedere le riunioni per l'espletamento dei compiti demandati al Comitato.

Sono membri di diritto del Comitato ,senza diritto di voto, i Presidenti e i Consiglieri che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Club e che rivestano la qualifica di socio dell'originario Circolo di appartenenza.

E' compito del Comitato valutare le domande di ammissione al Club e emettere i richiesti pareri vincolanti.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da un consigliere per ogni Circolo appartenente all'Associazione nominato dal rispettivo Presidente, tra cui il Segretario generale.

Il Consiglio resta in carica per n. 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario Generale ogni volta che sia richiesto per iscritto da un terzo dei consiglieri, presso la sede del Club o altro luogo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Segretario Generale.

Può essere dichiarato decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive.

In caso di decadenza rinuncia o cessazione dalla carica o dalla appartenenza al Circolo di uno dei Consiglieri, il Consiglio provvederà al reintegro del componente cessato per cooptazione, su indicazione del Circolo di appartenenza.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- la convocazione dell'Assemblea degli associati;
- la determinazione, nell'ambito delle direttive stabilite dall'Assemblea e dalla Consulta dei Presidenti, delle condotte ed intese per il

raggiungimento dei fini associativi, elaborando ed approvando programmi annuali di attività;

- la predisposizione di regolamenti;
- l'adempimento di tutte le attribuzioni previste da leggi, regolamenti e disposizioni in materia;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relativa relazione predisposti dal Tesoriere
- l'assunzione dei dipendenti e collaboratori, di qualsiasi livello;
- la nomina di Commissioni interne e consulenti.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le riunioni della Consulta dei Presidenti, vigila sull'attuazione delle deliberazioni degli organi preposti e presiede alla amministrazione ordinaria.

Può nominare delegati e procuratori speciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione e le funzioni del Presidente sono attribuite al Vice Presidente.

Articolo 12

Segretario generale

Il Segretario Generale provvede alla tenuta dei libri sociali ed alla redazione dei verbali assembleari e di Consiglio.

Cura il coordinamento delle attività della Associazione e dei Comitati e Commissioni.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente ne assume le funzioni, ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione.

Può essere coadiuvato nell'espletamento delle funzioni da uno o più membri

del Consiglio Direttivo su indicazione dell'Assemblea.

Articolo 13

Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dall'Assemblea e ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone le prescritte dichiarazioni civili e fiscali e redige la contabilità dell'Associazione e i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo che sia nominato tra i suoi componenti.

Articolo 14

Libri sociali

Le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere riportate sui rispettivi libri a firma del Presidente e/o del Segretario Generale.

Articolo 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario sociale corrisponde all'anno solare. Il bilancio e il rendiconto annuale corredati da una relazione dovranno essere redatti entro il 30 aprile dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea - su proposta della Consulta dei Presidenti - entro il 30 luglio.

Articolo 16

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili, immobili e valori che le appartengono per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo

Articolo 17

Entrate e divieto di distribuzione

Le entrate della Associazione sono costituite oltre che dalle quote di iscrizione e annuali degli associati, anche dai proventi di attività o iniziative promosse dalla Associazione e da qualsiasi altro provento o contributo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 18

Liquidazione

L'assemblea potrà deliberare la messa in liquidazione della Associazione con la maggioranza prevista dall'art. 10; in tal caso dovranno essere nominati dal Consiglio Direttivo uno o più liquidatori, che avranno tutti i poteri. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo.

Articolo 19

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.